

---

## STATUTO

---

**ART. 1** – È costituita un'associazione scientifica con la denominazione:

**“CENTRO EUROPEO DELLA COLONNA VERTEBRALE - ITALIA”**

enunciabile anche sinteticamente come **CECV ITALIA**, nella tradizione del Centre Européen de la colonne Vertèbrale di Lione (Francia)

La sede dell'associazione è in Piacenza; L'associazione non ha scopo di lucro; L'associazione può partecipare quale socio aderente o affiliato ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari. L'associazione si prefigge di promuovere tutte le iniziative culturali e di ricerca tese a sviluppare e divulgare le tematiche della medicina ortopedica e riabilitativa con particolare riguardo alla colonna vertebrale.

Per raggiungere questi scopi l'associazione provvede a :

- Ideare, progettare e gestire direttamente e in collaborazione con Enti ed organismi similari italiani e stranieri, corsi, servizi, consulenze, studi e ricerche nell'ambito di cui sopra, promuovendo tutte le iniziative culturali e di ricerca tese a sviluppare e divulgare le cognizioni di base e di livello superiore che riguardano la medicina ortopedica e riabilitativa.
- Favorire lo scambio di esperienze, di informazioni e di dati tra i dirigenti, i funzionari, gli specialisti e tutti coloro che dedicano la propria attività alle problematiche della medicina ortopedica e riabilitativa
- Creare borse di studio nei settori di cui sopra
- Promuovere corsi, aderire ad incontri e congressi che si occupino delle tematiche di cui sopra, coinvolgendo studenti in medicina, specialisti affini, operatori della riabilitazione, tecnici ortopedici e diplomati in scienze motorie e quanti altri attivamente coinvolti negli scopi dell'associazione
- Promuovere azioni divulgative e pubblicitarie ad ogni livello, giornalistico, televisivo, con la partecipazione a dibattiti, seminari, incontri per informare il campo medico e paramedico, la popolazione ed ogni settore di attività lavorativa su quali possano essere i principali eventi patologici che riguardino la medicina ortopedica e riabilitativa, adoperandosi in particolare per la maggior informazione possibile a livello aziendale e nel mondo del lavoro, ma anche nel sociale, con particolare riferimento all'infanzia, anche per evidenziare il momento preventivo.
- Assicurare all'associazione forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali
- Proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi dell'associazione;
- Raccogliere, nel pieno rispetto delle normative vigenti, i fondi necessari alla sua sopravvivenza e per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto.

### **ART. 2**

Possono far parte dell'associazione tutte le persone di ambo i sessi che condividono le finalità dell'associazione e si interessano attivamente alla vita dell'associazione stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo in modo stabile e programmato dall'Assemblea. Possono inoltre essere

Soci anche persone giuridiche comunque costituite, ovvero anche enti o associazioni sprovviste di personalità giuridica; in tal caso la qualifica di socio viene assunta da una persona fisica in nome e per conto della società, ente o associazione, e i rapporti tra rappresentante e rappresentato non avranno alcun effetto verso l'Associazione. Il loro voto in Assemblea ha carattere deliberativo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire all'associazione deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impiego di approvarne e osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, entro due mesi dalla domanda, esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento espresso entro il termine predetto la domanda si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. Tutti i soci devono partecipare in modo continuativo alla vita del sodalizio; sono tenuti a pagare le quote associative annuali ed i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo né titolo. Le quote associative e i contributi, oltre che non trasferibili non sono mai rivalutabili.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- il diritto di usufruire dei servizi resi direttamente o indirettamente dall'associazione. Rientra specificatamente nei doveri di ciascun socio:
- sostenere e collaborare alla attività promosse dall'associazione;
- partecipare alle assemblee e riunioni promosse dall'associazione;
- offrire gratuitamente e volontariamente la propria disponibilità e servizio per le attività promosse dall'associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

### **ART. 3**

Ogni socio è libero di recedere dall'associazione, inoltrando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno associativo.

La qualità di Socio si perde per decesso, per rinuncia, per esclusione deliberata con motivazione del Consiglio Direttivo qualora il comportamento del Socio sia in contrasto con le finalità dell'associazione, per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre un anno.

L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato.

### **ART. 4**

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

## ART. 5

L'Assemblea è l'organo decisionale dell'associazione: ed essa spetta di deliberare sulla politica generale, sui bilanci e sulla composizione del Consiglio Direttivo. Si riunisce nella sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione. L'Assemblea dei soci è sovrana. Si riunisce una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente e del preventivo per l'anno successivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei soci aventi diritto. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante comunicazione scritta inviata, o via e-mail o fax, a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di sette giorni e dovrà contenere luogo, data, ora e ODG dell'adunanza. L'assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei soci aventi diritto, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenze.

Ogni associato, purchè in regola con il versamento della quota associativa annuale e purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi prima della data dell'assemblea, ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti validi dei Soci presenti, salvo per la deliberazione dello scioglimento dell'associazione, di nomina dei liquidatori e di devoluzione del patrimonio sociale, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Non sono considerati validi, e quindi esclusi da computi, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano, secondo le decisioni dell'assemblea. Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Membri effettivi del Collegio dei revisori dei Conti. Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere tra i propri Soci i membri che faranno parte del consiglio Direttivo
- determinare le scelte programmatiche e le linee operative comuni per realizzare le finalità dell'Associazione
- deliberare sulla relazione annuale, sul bilancio preventivo, e consuntivo predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal presidente, da due membri effettivi e da due
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
- eventualmente nominare, tra i componenti del consiglio delegati o Comitati esecutivi per svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso

## ART. 6

L'associazione "CENTRO EUROPEO DELLA COLONNA VERTEBRALE - ITALIA" è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri nominati dall'assemblea. In considerazione della specificità degli scopi statutari possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo solo soggetti dotati di particolari e documentabili esperienze professionali e/o scientifiche in ordine alle tematiche della medicina ortopedica e riabilitativa con particolare

riguardo alla colonna vertebrale. Dette caratteristiche professionali e/o scientifiche saranno definite nel regolamento interno di cui al successivo art

È comunque attribuita ai soci fondatori la facoltà della nomina della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno non ne faccia richiesta un terzo dei membri dello stesso Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei membri.

Spetta all'Assemblea:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
- determinare i contributi di iscrizione, i contributi e le quote associative ordinarie annuali, le forme, i modi e i tempi per la realizzazione delle scelte programmatiche operate dall'associa
- vigilare sul regolare funzionamento e sugli adempimenti amministrativi e gestionali dell'asso
- approvare la relazione annuale del presidente e il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- assolvere ai compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria di esercizio
- deliberare circa la proposizione o rinuncia di qualsiasi ricorso amministrativo ed azione giudiziaria attiva o passiva, in qualunque ordine e grado, nominando avvocati e procuratori, nonché circa la rinuncia alle azioni proposte o circa transazioni
- deliberare sulle domande di ammissione presentate da nuovi proponenti
- assicurare le risorse finanziarie per lo svolgimento dei fini istituzionali
- presentare le istanze di affiliazione ed associazioni e/o enti aventi le stesse finalità
- deliberare su tutte le altre materie di gestione che non siano di competenza dell'assemblea

Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purchè nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo

## **ART. 7**

Il consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario-Tesoriere. Il presidente rappresenta l'associazione "CENTRO EUROPEO DELLA COLONNA VERTEBRALE - ITALIA" di fronte a terzi ed attua concretamente le attività programmate e deliberate dal Consiglio Direttivo. È compito del Presidente dirigere la struttura organizzativa dell'Associazione utilizzando la collaborazione di tutti i Soci.

## **ART. 8**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea dei Soci, per tre esercizi. Il Collegio dei revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

## **ART. 9**

La durata dell'Associazione "CENTRO EUROPEO DELLA COLONNA VERTEBRALE - ITALIA" è illimitata, ma essa può sciogliersi, oltre che per le cause previste dalla legge, per deliberazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria.

Il patrimonio dell'associazione è costituito :

- dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto di ammissione all'associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi e dalla quote annue fissate dal consiglio Direttivo;
- dai contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative;
- dai versamenti volontari dei soci ;
- dai contributi di associazioni e/o enti associati e/o affiliati ;
- dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti e società private in genere;
- da sovvenzioni, sussidi, donazioni e lasciti di terzi od associati;
- dai beni mobili che per qualsiasi titolo pervengono all'associazione;
- dagli avanzi netti di gestione

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni esercizio, entro tre mesi dal termine, il Consiglio Direttivo dovrà redigere il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito ed è ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione dei beni che residueranno dalla liquidazione, che dovrà essere effettuata in favore di altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini della pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ART. 10**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborare ed approvarsi da Consiglio Direttivo.

## **ART. 11**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto valgono le norme di legge, nazionali e comunitarie, regolanti la materia.